

1626



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

Provvedimento n. 67

del 20/02/2009

Proponente: **AMBIENTE E SUOLO**

Classificazione: 09-10-04 2006/12/0

Oggetto: LEGGE 239/2004, D.P.R. 420/94, L.R. 26/2004 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL PERIODO DI ESERCIZIO PROVVISORIO ALLE SOCIETA' POLIMERI EUROPA S.P.A., ECOFUEL S.P.A. ED ENIPOWER S.P.A. PER LO STABILIMENTO PETROLCHIMICO SITO IN RAVENNA VIA BAIONA N° 107

SETTORE TUTELA AMBIENTE SETTORE AMBIENTE E SUOLO

Reg. N. 68
Esatte L. 0,52
IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE



VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420 relativo a "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali" che in particolare agli artt. 4 e 10 disciplina rispettivamente la procedura per il rilascio di concessione e l'esercizio provvisorio;

VISTA la Legge 23 agosto 2004 n. 239 relativa a " Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" che all'art. 11 comma 2 lett. a) stabilisce che:

"le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente"

e all'art. 1 comma 56 stabilisce che:

"Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali"

VISTA la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004 che ha indicato che, in attesa dell'individuazione di nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna	AL NUMERO	<u>601</u>
	IN DATA	<u>20/03/2009</u>
	FIRMA	<u>[Signature]</u>

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 relativa a “ Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” che all’art. 3 comma 1 lett. d) stabilisce che:

“1. Le Province esercitano le seguenti funzioni: ...

d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all’articolo 1, comma 56, della Legge 239/2004 ...”

VISTO il provvedimento n. 704 del 02/12/2002 con il quale questa Provincia ha disposto la voltura alle Società Polimeri Europa S.p.A. ed Ecofuel S.p.A. del decreto n° 15837 del 09/02/1995 rilasciato alla Società Enichem Elastomeri S.r.l., Ecofuel S.p.A. e Enichem S.p.A. dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 420/94, il rilascio dell’autorizzazione del periodo di esercizio provvisorio alle società Polimeri Europa S.p.A. ed Ecofuel S.p.A. per lo stabilimento petrolchimico sito in Ravenna Via Baiona n° 107 di cui al Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n° 15837 del 09/02/1995, con l’obbligo dell’osservanza della vigente normativa fiscale e di sicurezza;

VISTA la nota in data 04/02/2003, acquisita da questa Provincia al PG 2003/13644, con la quale la Società Enipower S.p.A, con sede legale in San Donato Milanese – Piazza Vanoni n° 1, ha chiesto a questa Provincia la cointestazione del decreto n° 15837 del 09/02/1995 rilasciato alle Società Enichem Elastomeri S.r.l., Ecofuel S.p.A. e Enichem S.p.A. dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e già volturato da questa Provincia con provvedimento n° 704 del 02/12/2002 alle Società Polimeri Europa S.p.A. ed Ecofuel S.p.A.;

VISTO il provvedimento n° 459 del 26/08/2008 con il quale è stato autorizzato il rinnovo dell’esercizio provvisorio per sei mesi e precisamente fino al 08/03/2009

CONSIDERATO CHE con l’istanza del 28/01/2009, acquisita da questa Provincia al PG 2009/16337 del 12/02/2009, le Società Polimeri Europa S.p.A. con sede legale in Brindisi Via Enrico Fermi n° 16, Ecofuel S.p.A. con sede legale in Milano Viale Brenta n° 27/29 ed Enipower S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese Piazza Vanoni n° 1 hanno chiesto un ulteriore rinnovo dell’autorizzazione del periodo di esercizio provvisorio per lo stabilimento petrolchimico sito in Ravenna Via Baiona n° 107;

DISPONE

1. Il rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 420/94 del periodo di esercizio provvisorio **per un periodo di sei mesi e comunque fino alla data del 08/09/2009** alle Società Polimeri Europa S.p.A. , Ecofuel S.p.A. ed Enipower S.p.A. per lo stabilimento petrolchimico sito in Ravenna Via Baiona n° 107 di cui al Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n° 15837 del 09/02/1995, con l’obbligo dell’osservanza della vigente normativa fiscale e di sicurezza.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Naldi Stenio



Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 20/02/2009, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 20/02/2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
